



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 54 del 07/05/2021

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID 19: proroga ordinanza n. 48/2021. Chiusura fino al 23 maggio 2021 dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 07/05/2021 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 del 13/01/2021 e del 21/04/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale.

Visti:

- Il decreto legge 25/03/2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n.35;
- Il decreto legge 16/05/2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, comprensivo di tutti i suoi allegati;
- Il decreto legge 01 aprile 2021, n. 44;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22-4-2021), vigente dal: 23-4-2021;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 30 aprile 2021 che dispone il passaggio in "area arancione" della Regione Sardegna, a partire dal 3 maggio 2021.

Viste

- la comunicazione della A.T.S. (Azienda Tutela della Salute), ASSL di Carbonia – Servizio di igiene e sanità pubblica, registrata nel protocollo generale comunale al n.17155/2021, in materia di richiesta di disposizioni di chiusura riferita a istituti scolastici;
- la comunicazione della A.T.S. (Azienda Tutela della Salute), ASSL di Carbonia – Servizio di igiene e sanità pubblica, registrata nel protocollo generale comunale al n. 20133 del 07 maggio 2021, con la quale si chiede di voler considerare la

possibilità di chiusura degli istituti scolastici, la sospensione del servizio di trasporto, nonché la sospensione delle attività ludico – sportive – ricreative di gruppo praticate nel Comune.

Considerato che la nota sopracitata, prot. n. 20133 del 07 maggio 2021, informa in ordine alla rilevazione di diversi positivi al SARS COV2 frequentanti o operanti presso gli istituti scolastici del Comune di Iglesias.

Preso atto dell'estrema difficoltà della A.T.S. Sardegna – Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Area socio – sanitaria locale Cagliari – Carbonia – Sanluri ad effettuare, nell'immediatezza, il tracciamento dei contatti con i soggetti positivi e quindi la mancanza di sicurezza della frequentazione delle scuole e spazi annessi.

Tenuto conto delle informazioni acquisite sull'andamento epidemiologico.

Richiamata la propria ordinanza n. 48 del 29 aprile 2021 con la quale è stata stabilita:

1. la proroga, in via eccezionale e precauzionale, della validità dell'ordinanza n. 41 del 22 aprile 2021, dal 03 maggio 2021 al 09 maggio 2021, con riferimento alla Scuola dell'infanzia "G. Deledda" e alla Scuola primaria "G. Deledda" – plesso reg. Palmari (facente parte dell'Istituto comprensivo "P. Allori", Dirigente scolastico, Franca Maria Fara);
2. la chiusura eccezionale e in via precauzionale, dal 29 aprile 2021 al 09 maggio 2021 della scuola primaria di Via Roma, appartenente anch'essa al medesimo Istituto comprensivo "P. Allori", Dirigente scolastico, Franca Maria Fara.

Ritenuto pertanto assolutamente improcrastinabile provvedere nel merito per poter affrontare e gestire nella massima sicurezza la situazione.

Esaminato l'allegato 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 in materia di "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Preso atto del fatto che le attività e le strategie volte a dare attuazione alle misure anti-contagio devono essere modulate nel contesto specifico, tenendo conto di ogni situazione particolare e adattando le misure al contesto medesimo di volta in volta preso in considerazione.

Ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici.

Visto l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 01 aprile 2021 in materia di "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado".

Considerato che il Comune di Iglesias è in rapporto costante con gli Istituti Scolastici e con il Servizio di Igiene pubblica al fine del preciso monitoraggio delle situazioni di pericolo e che il presente provvedimento è giustificato da una situazione di eccezionale e straordinaria necessità, tanto più che, per la stessa Regione Sardegna, è stata prevista - per la settimana in corso - l'assegnazione a "zona arancione", con la conseguente applicazione di apposite misure anti-contagio previste dalle disposizioni vigenti.

Evidenziato che la misura di cui alla presente ordinanza si rende necessaria allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine di garantire un elevato livello di protezione, in particolare, nel caso in esame, fra la popolazione scolastica.

Visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto

- che il potere di ordinanza straordinaria urgente è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessano il territorio comunale;
- che la informazione suddetta, riferita agli istituti scolastici ubicati nel territorio comunale, fornisce elementi tali da porre in rilievo l'eccezionalità della situazione;
- che tali elementi, valutati nel loro insieme, appaiono idonei a far ritenere proporzionata l'applicazione delle seguenti misure eccezionali al fine di evitare il diffondersi di focolai attivi: 1) chiusura, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,

pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale, con la precisazione che sono fatte salve le attività scolastiche e didattiche a distanza; 2) fanno eccezione la Scuola dell'infanzia "G. Deledda", la Scuola primaria "G. Deledda" – plesso reg. Palmari, nonché la scuola primaria di Via Roma, appartenenti all'Istituto comprensivo "P. Allori", Dirigente scolastico, Franca Maria Fara, per le quali è disposta la proroga dell'ordinanza n. 48 del 29.04.2021, dal 10 maggio 2021 al 23 maggio 2021 e NON sono fatte salve le attività scolastiche e didattiche a distanza; 3) la sospensione, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, del servizio di trasporto scolastico cittadino; 4) la sospensione, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, delle attività ludico – sportive – ricreative di gruppo.

Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico, comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, di adottare le suddette disposizioni di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19 (contenute nelle disposizioni attualmente vigenti) e a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias a seguito di quanto appreso dal sistema regionale di comunicazione dei casi da COVID -19:

1. la proroga, in via eccezionale e precauzionale, della validità dell'ordinanza n. 48 del 29 aprile 2021, dal 10 maggio 2021 al 23 maggio 2021, con riferimento alla Scuola dell'infanzia "G. Deledda", alla Scuola primaria "G. Deledda" – plesso reg. Palmari e alla scuola primaria di Via Roma (facente parte dell'Istituto comprensivo "P. Allori", Dirigente scolastico, Franca Maria Fara); per tali scuole NON sono fatte salve le attività scolastiche e didattiche a distanza;
2. di dare mandato al Dirigente scolastico sopra nominato affinché venga data attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza;
3. la chiusura, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate nel territorio comunale, con la precisazione che sono fatte salve le attività scolastiche e didattiche a distanza;
4. la sospensione, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, del servizio di trasporto scolastico cittadino;
5. la sospensione, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021, delle attività ludico – sportive – ricreative di gruppo.
6. di dare mandato a tutti i Responsabili delle scuole e servizi sopra nominati affinché venga data attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha, pertanto, decorrenza dalla data del 10 maggio e fino al 23 maggio 2021 per la proroga della precedente ordinanza n. 48/2021, dalla data odierna e fino al 23 maggio 2021 per i restanti punti trattati; sono fatte salve eventuali e successive disposizioni che saranno emanate in funzione delle comunicazioni che perverranno al Comune da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa:
 - a tutti i nidi e Istituti scolastici del territorio;
 - all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it);
 - al Comando della Polizia Municipale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
 - a tutti i Dirigenti comunali;
 - al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
 - al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000p@pec.gdf.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034)

- entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente